

Zeitschrift: Rivista militare della Svizzera italiana
Herausgeber: Lugano : Amministrazione RMSI
Band: 38 (1966)
Heft: 1

Artikel: Le manifestazioni sportive militari e l'assicurazione militare
Autor: Schatz, B.
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-245868>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 06.02.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Problemi in materia di assicurazione

L'articolo che segue è apparso recentemente sulla rivista «Schweizer Wehrsport» (Weinfelden). Il punto di vista dell'Amministrazione venne spiegato dal dott. B. Schatz, capo della Sezione giuridica dell'Assicurazione militare, mentre quello d'una compagnia di assicurazioni è esposto dal dott. H. R. Wettstein, procuratore della Società svizzera di assicurazione contro gli infortuni in Winterthur. Per gentile autorizzazione sia degli autori sia della redazione della rivista citata, riportiamo interamente l'articolo — tradotto in italiano dal sig. E. Gasparini, giurista del Circondario di lingua italiana dell'Assicurazione militare — che non mancherà sicuramente di interessare la vasta cerchia dei nostri lettori.

La Redazione

Le manifestazioni sportive militari e l'assicurazione militare ✕

del dott. B. SCHATZ

Le manifestazioni sportive militari non sono coperte come tali dall'Assicurazione militare (AM); esse lo sono soltanto nel quadro delle *attività militari volontarie fuori servizio*. Premesso che la delimitazione fra le attività sportive militari e le altre attività militari volontarie fuori servizio non è richiesta ai fini del presente lavoro, abbozzeremo in breve qui appresso, in modo del tutto generale, l'assicurazione delle attività volontarie fuori servizio, la quale venne, del resto, considerevolmente estesa a partire dal 1^o gennaio 1964.

Conformemente all'art. 1, primo capoverso, cifra 6, della vigente legge sull'assicurazione militare (del 20 settembre 1949, con le relative modifiche apportate da allora; LAM), è assicurato contro gli infortuni e le malattie chiunque partecipa, fuori servizio, a un'attività militare volontaria, in quanto questa attività è conforme alle istruzioni del Dipartimento militare federale (DMF). Tali istruzioni sono contenute nella risoluzione del DMF del 25 marzo 1964 concernente l'assicurazione delle attività militari volontarie fuori servizio (Foglio ufficiale militare, anno 1964, pag. 94 e segg.); in effetti, il tenore dell'art. 1 di questo testo precisa che le citate attività sono assicurate secondo la LAM a condizione che esse vengano esercitate conformemente alle prescrizioni della risoluzione.

Con questa risoluzione, il capo dell'istruzione è stato incaricato di emanare le prescrizioni d'esecuzione che si rivelassero necessarie. Fino ad oggi, tuttavia, egli non fece uso di detta competenza, molto probabilmente perché la necessità di tali prescrizioni non s'è fatta sentire.

Sono considerate attività militari volontarie fuori servizio nel senso della risoluzione e della LAM:

- a. i corsi, le gare e gli esercizi organizzati dalla truppa fuori servizio e, se necessario, l'allenamento indispensabile;
- b. i corsi, gli esercizi, gli esami e le gare organizzati nell'ambito nazionale, regionale, cantonale o locale da associazioni, società e organismi militari;
- c. le gare internazionali militari e di sport militare tenute in Svizzera e all'estero.

Per contro, non sono assicurate di regola le altre attività militari volontarie fuori servizio, a meno che non siano coperte dall'AM in virtù d'un altro disposto della LAM (come, ad esempio, la partecipazione ai tiri fuori servizio). Non sono così assicurate le semplici assemblee o riunioni, comprese le assemblee di delegati d'associazioni militari, di società e d'organizzazioni, segnatamente di società e d'organizzazioni sportive militari.

Inoltre, sono coperte dall'AM solo quelle manifestazioni il cui *programma (dell'esercizio), regolamento (della gara) od ordine del giorno (della manifestazione)* venne preventivamente approvato dallo

Stato maggiore dell'aggruppamento dell'istruzione. Per di più, luogo, data e durata devono essere comunicati a questo Stato maggiore. Conformemente agli art. 9 e segg. della risoluzione del DMF del 30 dicembre 1960 concernente il porto dell'uniforme e la consegna di tessere di legittimazione per le manifestazioni fuori servizio (Foglio ufficiale militare, anno 1960, pag. 198 e segg.), applicabili anche in questi casi, le domande devono pervenire, all'ufficio competente, almeno tre settimane prima della manifestazione. La truppa le spedisce per la via di servizio, le società tramite il comitato centrale della loro associazione. Le domande devono indicare:

- a. il genere della manifestazione e il programma particolareggiato o l'ordine del giorno della stessa;
- b. il luogo e la data;
- c. il numero probabile dei partecipanti e dei funzionari;
- d. il nome, l'indirizzo e il numero telefonico del comandante o del capo responsabile.

Affinchè la manifestazione sia autorizzata, essa deve inoltre essere diretta, di regola, da un ufficiale o da un sottufficiale qualificato. In mancanza di un tale milite, la direzione può essere affidata, eccezionalmente, a un'altra persona; questa deve tuttavia possedere tutte le qualifiche necessarie. Infine, il capo dell'istruzione designa le attività per le quali si debbano sottoporre i partecipanti a un controllo medico preventivo.

Ne risulta di conseguenza che se una società o un organismo qualunque intende svolgere una attività sportiva militare fuori servizio coperta dall'AM, deve rivolgersi per tempo allo Stato maggiore dell'aggruppamento dell'istruzione (4.a Sezione, Istruzione fuori servizio, Papiermühlestrasse 14, 3000 Berna 25), conformemente alle citate risoluzioni del 30 dicembre 1960 e del 25 marzo 1964.

Esaminata favorevolmente la domanda, lo Stato maggiore precitato trasmette al richiedente un'autorizzazione scritta che prevede segnatamente di indossare l'uniforme. Una copia dell'autorizzazione è inviata alla sede centrale dell'AM, la quale informerà i suoi uffici di Bellinzona, Berna, San Gallo e Ginevra sulle prossime manifestazioni coperte dall'assicurazione militare.

Quando una manifestazione viene permessa dallo Stato maggiore

dell'aggruppamento dell'istruzione, *i capi, i partecipanti e il personale ausiliario* sono assicurati a condizione che siano stati autorizzati a portare l'uniforme. Nelle manifestazioni internazionali, soltanto i partecipanti di nazionalità svizzera fruiscono dell'assicurazione.

Sono così assicurati:

trattandosi di corsi d'istruzione, i partecipanti al corso e il personale del corso;

trattandosi di esercitazioni o di marce d'allenamento, le persone che partecipano a queste esercitazioni o marce come pure, se del caso, il personale d'organizzazione;

trattandosi di gare o di esami, i concorrenti e il personale d'organizzazione, compresi i commissari.

Secondo il parere dello Stato Maggiore dell'aggruppamento dell'istruzione, sono pure considerati, come partecipanti ai sensi della risoluzione del 25 marzo 1964 — e, di conseguenza, sottoposti all'AM — gli *invitati* alle manifestazioni militari fuori servizio, a condizione però che abbiano ricevuto dallo Stato maggiore, come tutti gli altri partecipanti, l'autorizzazione ad indossare l'uniforme.

Come risulta espressamente dalla risoluzione, non basta soltanto — per essere sottoposti all'AM — che lo Stato maggiore dell'aggruppamento dell'istruzione abbia autorizzato il *porto dell'uniforme*; i partecipanti devono effettivamente indossarla e non rinunziarvi, come è già accaduto. Considerando che in parecchi casi, concernenti però squadre svizzere di cavallerizzi partecipanti all'estero a concorsi internazionali, il DMF ha espressamente limitato il porto dell'uniforme alla durata del concorso, pur restando i concorrenti svizzeri coperti dall'AM; la condizione prevista dalla risoluzione è realizzata dal momento che l'uniforme è indossata durante la manifestazione, senza cioè tener conto del fatto che i partecipanti effettuano i viaggi di andata e di ritorno, solamente in Svizzera o in parte su territorio estero, in uniforme oppure in civile.

Va da sè che la tenuta da combattimento è pure un'uniforme. Trattandosi di *pontieri*, la tenuta da lavoro comprende pantaloni e camicia militari. Pure considerate come uniforme sono la sopravveste da lavoro (di colore azzurro) e quella per la neve, portate sopra l'uniforme durante certe attività particolari.

Mentre il vecchio diritto, applicabile sino alla fine del 1963, esigeva, affinché i partecipanti ad attività militari volontarie fuori servizio fossero sottoposti all'AM, che essi dovevano essere astretti al servizio militare o complementare, l'attuale diritto ha intenzionalmente abbandonato questa condizione in modo che le persone che — sebbene liberate dagli obblighi militari — continuano a partecipare alle attività militari volontarie fuori servizio non siano trattate meno bene di quelle ancora astrette al servizio. Queste persone devono tuttavia osservare le riserve che il loro stato di salute impone. Un pontiere, per esempio, riformato a causa di una discopatia non dovrebbe di conseguenza partecipare come concorrente alle gare indette nell'ambito delle giornate svizzere dei pontieri e manovrare un pontone con un alighiero; in un caso realmente accaduto, le conseguenze che ne derivarono furono una recidiva dell'ernia discale e la riduzione delle prestazioni dell'AM per colpa grave.

La partecipazione alle attività militari volontarie fuori servizio di persone esonerate dai loro obblighi militari può sollevare il problema dell'uniforme: i militi liberati dal servizio per ragioni d'età, ma che continuano nondimeno a prender parte alle attività militari fuori servizio, sono ancora in possesso della loro uniforme. Ciò non è tuttavia il caso per i militi riformati prima del tempo per ragioni di salute; per essi, una domanda deve, se ne è il caso, essere sottoposta allo Stato maggiore dell'aggruppamento dell'istruzione, all'intenzione dell'Intendenza del materiale da guerra, per la consegna in prestito di capi d'uniforme necessari.

L'assicurazione non si estende soltanto a *tutta la durata della partecipazione di ogni assicurato alla manifestazione*, bensì anche — come per i militi in servizio — *al viaggio di andata e ritorno*, a condizione che siano effettuati entro un termine conveniente prima o dopo l'attività militare. Questi viaggi possono essere fatti con un veicolo a motore (vettura, motocicletta, ecc.).

Una innovazione molto importante è data dal fatto che dopo il 1^o gennaio 1964 l'assicurazione militare copre non soltanto il rischio d'infortunio, ma anche quello di malattia.

L'AM risponde, di regola, di ogni infortunio o malattia annunciato o altrimenti accertato durante l'attività militare assicurata (responsa-

bilità intera). Essa non è tuttavia responsabile se fornisce la prova che l'affezione è certamente anteriore all'attività militare (ivi compresi l'andata e il ritorno, ossia durante il servizio nel senso della LAM) o che non ha potuto certamente essere stata provocata da influssi subiti durante tale attività (malattia puramente costituzionale) e — in ambedue i casi — che detta affezione non fu certamente aggravata da tali influssi. Se l'AM non è in grado di scartare un tale aggravamento, essa è tenuta ad ammetterlo nella misura in cui non può essere escluso con certezza, e deve quindi risponderne (responsabilità parziale).

Quando l'affezione è stata constatata dopo l'attività militare, essa è coperta dall'AM soltanto se venne probabilmente causata (responsabilità intera) o — qualora fosse preesistente — aggravata da influssi subiti durante questa attività (responsabilità parziale).

Al fine di evitare ogni peggioramento e nell'interesse d'una liquidazione immediata dell'affezione, come anche per informazione della stessa AM, l'assicurato è tenuto a *notificare* al capo ed eventualmente al funzionario competente:

- a. al più tardi all'inizio della manifestazione sportiva militare, qualsiasi affezione di cui ha conoscenza;
- b. durante la manifestazione sportiva militare, qualsiasi affezione di cui fosse colpito o di cui venisse solo allora a conoscenza;
- c. alla fine di ogni manifestazione, qualsiasi affezione di cui ha conoscenza;
- d. dopo la manifestazione sportiva militare, a un *medico* titolare di un diploma federale, all'intenzione dell'AM, qualsiasi affezione in correlazione con la manifestazione.

In caso di affezione assicurata, l'AM accorda avantutto la cura dell'affezione. Eccezion fatta dei casi urgenti, è all'AM che spetta il compito di decidere se la cura deve essere eseguita al domicilio oppure in uno stabilimento di cura; in quest'ultimo caso, essa stabilisce pure in quale. Trattandosi di casi urgenti, il paziente deve sempre, per quanto possibile, essere ricoverato in un ospedale pubblico.

L'AM accorda inoltre una indennità di malattia per la perdita di guadagno cagionata dall'affezione. In caso d'intera responsabilità, questa prestazione corrisponde, secondo le condizioni familiari, all'80—90 % del guadagno perso, preso in considerazione fino all'importo di

fr. 21'000.— l'anno. Se, dopo la cura, l'affezione cagiona un pregiudizio permanente, l'AM versa una rendita d'invalidità, calcolata press'a poco come l'indennità di malattia. Quando certe condizioni sono adempite, l'AM accorda pure prestazioni per la rieducazione professionale. In caso di morte, i superstiti ricevono una indennità funeraria di 2'000 franchi e, qualora le condizioni fossero date, una rendita. In caso di morte o di lesioni corporali, l'AM può accordare ai superstiti o alla vittima un'adeguata somma a titolo di riparazione morale.

Poichè l'AM non è una compagnia di assicurazione di responsabilità civile va tenuto presente quanto segue.

Per manifestazioni di società e organismi militari, per le quali non è stata stipulata dal rispettivo comitato una *asscurazione di responsabilità civile verso terzi*, una simile assicurazione deve essere conchiusa presso una compagnia svizzera a favore dei dirigenti, partecipanti e funzionari e deve prevedere le seguenti prestazioni minime:

150'000 franchi per ogni caso;

50'000 franchi per ogni persona lesa;

5'000 franchi per ogni danno materiale.

Per manifestazioni della truppa (allenamento, ecc.), l'assicurazione deve essere stipulata presso la Compagnia di assicurazioni «La Zurigo», Sottodirezione Berna, Casella postale, 3001 Bern-Transit (rif.: Police EMD Stab der Gruppe für Ausbildung, No. 528.001).

Provvedimenti per essere coperti da un'assicurazione privata

del dott. H. R. WETTSTEIN

Assicurazione contro gli infortuni

E' comprensibile che l'AM copra l'attività militare volontaria fuori servizio soltanto quando ha la possibilità d'influire sulla manifestazione progettata e, se del caso, d'eliminare certi rischi. Questo spiega lo scopo della procedura d'autorizzazione.